

## **Novita' in tema di “DECERTIFICAZIONE”**

**L’art. 15 della legge n. 183/2011, ha così modificato l’art. 40 del d.p.r. 445/2000 (in vigore dall'1 gennaio 2012)**

«1. *Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.*

**2. *Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.***

*omissis*

### **DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16**

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036)

(GU n. 52 del 2-3-2012 )

<b>Testo in vigore dal 2 marzo 2012</b>
---

#### **Titolo II**

#### **EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO**

#### **DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA**

#### **Capo I**

#### ***Efficientamento***

#### **Art. 6**

#### *Attività e certificazioni in materia catastale*

**5.** In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonchè ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.